SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 752)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, LONGO e DE GIUSEPPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1977

Disposizioni sulle cose mobili di proprietà privata da considerarsi, per motivi artistici, storici o ambientali, di pertinenza di un edificio o di una località; modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento di vincolo, notificato dal Ministro dei beni culturali e ambientali sui beni mobili arredanti l'antico palazzo Serristori in Firenze e destinati ad essere venduti all'asta, ha richiamato la generale attenzione su un problema che sembra meritevole di un opportuno adeguamento legislativo rispetto alle norme dettate, nell'ormai lontano 1939, con la legge n. 1089.

Le norme vigenti, infatti, non consentono, di fronte ad ipotesi come quella sopra indicata, nessun provvedimento da parte degli organi periferici del Ministero dei beni culturali e ambientali dovendosi intendere tassative le indicazioni, per la verità assai limitate, contenute nella citata legge n. 1089.

Prova ne siano le innumerevoli vendite che con tale sistema, sempre ampiamente pubblicizzato, si sono succedute negli anni, anche recenti, in tutte le regioni d'Italia.

Possiamo limitarci, per la Toscana, a ricordarne qualcuna: nel 1969, villa Demidoff a Pratolino; nel 1970, villa Mezzomonte di proprietà Corsini, la villa Giramonte e la villa Medicea della Ferdinanda di Artimino; nel 1974, i palazzi Guinigi e Cerrami-Spada di Lucca. Per altre regioni ricordiamo l'asta del palazzo Quintieri in Roma, nel 1971; il palazzo Volpi di Misurata e quello di Casal dei Pazzi, sempre in Roma, nel 1972; e, ancora, le vendite nel castello dei conti Corradini di Fabriano, nella villa Morosini Grimani in Martellago (Venezia) e nel castello dei conti Brandolini d'Adda.

D'altra parte, un vincolo generalizzato ed indeterminato sull'arredo di ville e palazzi con valore storico od artistico sarebbe ingiusto e, con molta probabilità, in contrasto con varie norme costituzionali.

Inoltre riteniamo che un tale provvedimento sarebbe da considerarsi contro gli stessi concetti artistici, storici e più ampiamente culturali che si intende tutelare, dovendo tener conto delle esigenze vitali e della dinamicità che costituiscono il presupposto di un edificio abitativo.

Basta pensare al fatto della famiglia proprietaria dei beni che per motivi vari si trasferisca in altro edificio ed è evidente

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

come sarebbe ingiusto impedire alla stessa di portare con sè, dal vecchio edificio nel nuovo alloggio, mobili, ritratti, quadri, oggetti personali che costituiscono un patrimonio non solo economico, ma anche di valore sentimentale ed umano.

Per altro verso è doveroso considerare come la realtà culturale contemporanea attribuisca rilevante valore — ed è fatto altamente positivo — ad alcuni collegamenti particolarmente significativi tra il bene immobile e l'arredamento per quanto, nel complesso e nel loro insieme, questi costituiscono.

Si è andato, cioè, configurando un concetto che potremmo definire di pertinenza storica, o artistica o ambientale, che lega l'oggetto mobile al complesso immobiliare e si ritiene che tale valore, di concettuale pertinenza, debba essere meritevole di tutela.

Il disegno di legge che si propone prevede appunto tale concetto stabilendo la inamovibilità, all'articolo 1, di quella parte di arredo che assuma funzione di concettuale pertinenza e come tale indissolubile dall'immobile.

Così facendo si ottiene: *a*) la salvaguardia di testimonianze irripetibili e preziose per valore storico, artistico o ambientale, rappresentate dalla permanenza di alcune parti mobili in un determinato edificio e alienabili solo con questo; *b*) la libera disponibilità degli altri oggetti e la loro alienabilità salvo sempre — quando ne ricorrano gli estremi — il diritto di prelazione a favore dello Stato.

La proposta cioè intende salvaguardare due princìpi che riteniamo costituiscano, in eguale misura, parti irrinunciabili del nostro sistema costituzionale: il rispetto della proprietà individuale e la gelosa conservazione di preziose testimonianze del passato.

Con l'articolo 2, secondo un criterio analogo, seppur con diversi presupposti e con più scrupolosa severità, si ipotizza l'ipotesi di pertinenza concettuale anzichè a singoli edifici ad una determinata località o area culturale, così come è esplicitato dal successivo articolo 3.

I modi diversi di collezionismo che caratterizzano la nostra epoca e la consapevolezza di quali contributi positivi, anche per la conservazione, il collezionismo abbia rappresentato sono i criteri che ispirano l'articolo 4 con il quale per un verso si escludono dalle norme del disegno di legge collezioni di opere contemporanee e, per altro verso, a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939, si eleva da 50 a 100 anni il limite previsto dal suddetto articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le cose mobili costituenti arredo di valore essenziale per composizioni ambientali particolarmente importanti degli immobili di proprietà privata, notificati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e la cui rimozione arrecherebbe irreparabile danno alla fisionomia interna dell'immobile sotto il profilo artistico, storico o ambientale, vengono considerati oggetti pertinenziali all'immobile.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali notifica nelle forme e con gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le cose di cui al primo comma.

Il decreto viene emesso dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio nazionale, su proposta delle locali soprintendenze ai beni ambientali e monumentali, con la collaborazione delle soprintendenze di diverso settore e deve contenere con la motivazione del provvedimento un elenco descrittivo che indichi anche, ove occorra, i singoli ambienti.

Contro il provvedimento è ammesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ricorso al Ministro, al quale può essere richiesta altresì la esenzione dal vincolo di quanto costituisca memoria strettamente familiare o privata. Il Ministro decide dopo aver sentito il Consiglio nazionale.

Ai proprietari delle cose di cui al presente articolo è applicabile l'articolo 53 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per eventuali visite del pubblico.

Art. 2.

Le collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che costituiscono storicamente o per fama attuale un elemento essenziale della fisionomia culturale di una determinata città o località storico-culturale, vengono presupposte di pertinenza locale e non sono trasferibili altrove sen-

za l'autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano, ove ne ricorrano analoghe condizioni, anche ai singoli oggetti d'arte notificati ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 4.

Non sono soggette alle presenti norme le collezioni di opere contemporanee.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cento anni ».